



# TRIBUNALE DI TRANI

Trani, 24.4.2019

Decreto n. 23/2019

DISP. DI SERV. 28/2019 Il Presidente del Tribunale

Letti il precedente provvedimento adottato il 7.7.2016 (decr. n. 30; disp. serv. n. 85), con il quale furono dettate disposizioni in merito a: *orario di servizio, orario di apertura al pubblico, servizi da assicurare il sabato e durante l'orario di apertura pomeridiana*;

Letta la nota 23.4.2019, con la quale il direttore responsabile del reparto volontaria giurisdizione chiede di essere autorizzato ad espletare, previa eventuale fissazione di data e orario con gli interessati, la propria attività di ricezione in ufficio degli atti presentati dagli utenti, con particolare riguardo alle dichiarazioni in materia successoria, sin dalle ore 7.30 (e sino a completamento del già previsto orario di apertura al pubblico), attesa la verificata frequenza con cui tale esigenza di servizio si manifesta sin dal primo mattino;

Atteso che tale modalità di espletamento dell'attività in discorso, ampliando l'orario di apertura al pubblico del settore interessato, è del tutto conforme al dettato normativo, in base al quale occorre garantire "*almeno quattro ore nei giorni feriali*" di apertura al pubblico (l. n. 114/2014, modificativa dell'art. 51, c. 1 del d. l. n. 90/2014);

Sentito il Dirigente Amministrativo, che ha espresso parere favorevole;

dispone

l'accoglimento della sopra citata richiesta presentata il 24.4.2019 del direttore responsabile del reparto volontaria giurisdizione.

Per effetto di detto accoglimento, gli istituti dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e dei servizi da assicurare il sabato e durante l'orario di apertura pomeridiana sono disciplinati, con decorrenza 26.4.2019, come di seguito precisato.

## **1) Orario di servizio e reperibilità.**

Tenuto anche conto della disciplina dettata, all'interno dell'ufficio, in materia di *orario di lavoro e istituti connessi* (da ultimo con provvedimento a firma congiunta Presidente – Dirigente Amministrativo del 18.12.2018, prot. n. 561), l'orario di servizio, per assicurare la funzionalità delle cancellerie e l'erogazione dei servizi, è fissato, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 19.00 e, il sabato, dalle ore 7.30 alle ore 15.00.

La reperibilità nei giorni festivi è disciplinata dal provvedimento n. 201/2015 (punto 9). Inoltre, in conformità a quanto disposto dal d. l. n. 211/2011, convertito con modifiche in l. 17.2.2012, n. 9, sono adottate misure organizzative finalizzate a garantire la reperibilità (l'eventuale

servizio coprirà un arco di sei ore, dalle 8.00 alle 14.00) di un dipendente che possa espletare, nei giorni festivi, l'attività di assistenza in udienza e gli adempimenti di cancelleria immediatamente connessi, in vista dell'eventuale celebrazione di giudizi per direttissima.

## 2) Servizi assicurati il sabato.

In ogni caso, deve essere assicurata nella giornata del sabato, anche mediante misure interne alla cancelleria, adottate in base alla previsione di cui al punto 2 del provvedimento n. 201 del 15.12.2015, la presenza di personale idoneo a garantire la funzionalità dei seguenti servizi:

a) nel settore penale, i giudizi per direttissima, il deposito di atti di impugnazione e le altre attività urgenti del settore dibattimento, le udienze di convalida del GIP, nonché le attività collegate ai provvedimenti del GIP che, comunque, abbiano carattere di urgenza e gli adempimenti urgenti in materia di applicazione di misure di prevenzione e di riesame delle misure reali (competenza del *tribunale provinciale*);

b) nel settore civile, l'eventuale deposito degli atti indifferibili ed urgenti per i quali non è obbligatorio l'utilizzo degli strumenti informatici offerti dal processo civile telematico.

c) nel settore amministrativo, l'esame degli atti urgenti, al fine di adottare le iniziative e le determinazioni eventualmente necessarie; il deposito dei corpi di reato.

## 3) Orario di apertura al pubblico.

L'orario di apertura al pubblico è fissato come segue:

- per tutte le cancellerie del Tribunale:

il lunedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato: dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

il martedì e il giovedì: dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 16.30 (esclusa la cancelleria dell'esecuzione civile);

- per la sola cancelleria dell'esecuzione civile, tutti i giorni della settimana, dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

- per la sola cancelleria della volontaria giurisdizione, l'orario di apertura al pubblico ha inizio, tutti i giorni lavorativi della settimana, alle ore 7.30 e termina come sopra già indicato; l'arco temporale 7.30-9.00 (per il lunedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato) e 7.30-9.30 (per il martedì e il giovedì) è dedicato esclusivamente a quanto in premessa indicato.

Nella giornata del sabato, l'orario di apertura al pubblico è finalizzato a consentire soltanto lo svolgimento delle sole attività urgenti riferibili ai servizi di cui al punto 2.

*Il presente provvedimento sarà comunicato a tutto il personale amministrativo, nonché al Presidente del C.O.A. di Trani. Inoltre, ne sarà data immediata informazione alla R.S.U. e alle OO.SS. e ne sarà curata la pubblicazione sul sito web dell'ufficio.*



Il Presidente del Tribunale  
Antonio de Luce